

L'art. 83 del Codice del Terzo Settore denominato "*Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali*" prevede la possibilità per i soggetti erogatori di liberalità in denaro o in natura agli Enti del Terzo Settore di beneficiare di detrazioni dall'imposta lorda o di deduzioni dal reddito imponibile.

L'agevolazione fiscale varia in base al soggetto erogatore:

Per le persone fisiche:

La prima riguarda la detrazione fiscale, che consente di recuperare il 30% dell'importo donato, fino a un massimo di € 30.000 annui. Questa detrazione è applicabile solo se il pagamento avviene con strumenti tracciabili, come bonifico bancario, carta di credito o assegno.

La seconda possibilità è la deduzione dal reddito imponibile, che permette di sottrarre l'importo donato fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Se la somma supera questo limite, può essere recuperata nei quattro anni successivi.

Per gli enti e società:

Le donazioni effettuate dalle società agli Enti del Terzo Settore (ETS) possono essere dedotte dal reddito imponibile, fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Se la somma supera questo limite, l'eccedenza può essere recuperata nei quattro anni successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.

Ad esempio, se nel 2025 un'impresa decide di donare € 3.000 a un ETS ed ha un reddito complessivo di € 50.000, potrà dedurre l'intero importo, poiché rientra nel limite di € 5.000 (il 10% del reddito dichiarato). In questo modo, il reddito imponibile sarà ridotto a € 47.000.

È importante sottolineare che queste agevolazioni si applicano solo se le donazioni vengono impiegate dagli ETS per le loro attività istituzionali.